

Dott. Antonello Cattelan

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
Commercialista - Revisore Contabile

COMUNE DI CANNETO PAVESE
Provincia di Pavia

Verbale n. 14 del 27/07/2018

Il sottoscritto Dr. Antonello Cattelan Revisore Unico Comune di Castana

Chiamato ad esprimere un parere in merito al PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS 267/2000;

VISTO

L'art. 193 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte



capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2;

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

L'art. 175 comma 8 del medesimo decreto il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio finanziario;

Viste le variazioni proposte;

Accertato che vengono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri;

Rilevato che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui rispetto alle determinazioni effettuate all'atto di approvazione del rendiconto 2017;

La gestione di competenza è tendenzialmente equilibrata

La gestione della cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

Il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;

Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio.

ACQUISITO

Il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/000.

RITENUTO

Dover esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) , punto 1, del Dlgs 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della delibera in oggetto:

Canneto Pavese, 27 Luglio 2018

Il Revisore Unico
Dr. Antonello Cattelan

